



# Città di Frattamaggiore

Città Metropolitana di Napoli

## ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 213

|          |                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO: | Relazione di ricognizione dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica al 31 dicembre 2022 – Approvazione. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **16:30** in Frattamaggiore nella sede del Palazzo Civico, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta comunale i cui componenti, alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto, risultano come di seguito indicato.

|    |               |               |              | Presente          | Assente  |
|----|---------------|---------------|--------------|-------------------|----------|
| 1. | DEL PRETE     | MARCO ANTONIO | SINDACO      | X                 |          |
| 2. | GRANATA       | MICHELE       | VICE SINDACO | X                 |          |
| 3. | CASERTA       | AGNESE        | ASSESSORE    | In videconferenza |          |
| 4. | FERRARA       | FELICE        | ASSESSORE    | In videconferenza |          |
| 5. | FESTA         | VINCENZA      | ASSESSORE    | In videconferenza |          |
| 6. | LEGNANTE      | ANTONIETTA    | ASSESSORE    | In videconferenza |          |
| 7. | MARCHESE      | STEFANO       | ASSESSORE    | In videconferenza |          |
| 8. | PEDERSOLI     | GIUSEPPE      | ASSESSORE    | In videconferenza |          |
|    | <b>TOTALE</b> |               |              | <b>8</b>          | <b>0</b> |

**Presiede** il **Dr. Marco Antonio Del Prete**, nella sua qualità di **Sindaco**, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto.

**Partecipa**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curando la verbalizzazione (art.97, comma 4°, D. Lgs. 267/2000) il **Segretario Generale Dr. Pietro Dragone**.

|                |                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO</b> | Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica al 31 dicembre 2022 - Approvazione |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

***PROPOSTA DI DELIBERAZIONE***

**VISTI:**

- gli artt. 14 (ex art. 16 del Trattato CE) e 106 (ex art. 86, par. 2 del Trattato CE) del Testo Unico sul Funzionamento dell'Unione Europea, così come modificato dall'articolo 2 del Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130;
- gli artt. 76 e 117, primo comma e secondo comma, lett. e), della Costituzione;
- l'art. 8 della L. 5 agosto 2022, n. 118, recante *Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali*;
- il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, adottato dal Governo in attuazione della legge di delega 5 agosto 2022, n. 118;



**RICHIAMATI:**

- l'art. 42 del d.lgs. 267/2000 (TUEL);
- il D.Lgs. n. 201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il decreto n. 639 del 31/8/2023 recante *Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022* (Ministero delle imprese e del made in Italy);

**RILEVATO CHE:**

- l'art. 2, lett. c), del D.Lgs. n. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;

- i servizi di interesse economico generale di livello locale, inoltre, sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

**TENUTO CONTO**, altresì, di quanto disposto dall'art. 2, lett. d), del D.Lgs. n. 201/2022 che definisce i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica quali servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio; i servizi a rete sono regolati da un'Autorità indipendente;

**CONSIDERATO** che l'art. 30 D.Lgs. n. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

**PRECISATO CHE:**

- ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, la relazione di cui all'art. 30 del medesimo decreto è pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;
- il medesimo documento è reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

**PRESO ATTO:**

- del contenuto dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, primo comma, così come modificato dal decreto legislativo 4 febbraio 2023, n. 13, art. 1, sesto comma, che attribuisce al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la competenza a regolare la materia dei servizi pubblici locali non a rete (di rilevanza economica), per i quali non opera un'autorità di regolazione;

- che in attuazione a quanto disposto dal citato articolo 8, primo comma, del d. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica – Divisione IV ha adottato il decreto n. 639 del 31/8/2023;

**PRESO ATTO**, altresì, del contenuto del Decreto del MEF del 24.4.2023, recante “*Misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle riorganizzazioni e alle aggregazioni dei servizi pubblici locali ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201*”;

**VISTA** la Relazione di ricognizione dei SPL, predisposta dal Dirigente del III Settore, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

**DATO ATTO** che non essendo esplicitamente elencata nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, l’approvazione rientra nella competenza residuale della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 del TUEL;

**ACQUISITI**, ai sensi dell’art. 49 TUEL, i pareri di regolarità tecnica e contabile;



Tutto quanto premesso:

### **PROPONE DI DELIBERARE**

**Di approvare** la proposta di deliberazione come sopra articolata e che nel presente dispositivo si intende integralmente riportata e trascritta;

**Di approvare**, altresì, in attuazione dell’art. 30 del d.lgs. 201/2022, la **Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica al 31-12-2022**, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

**Di disporre**, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 201/2022, che la relazione, in questa sede approvata, sia pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell’ente e trasmessa contestualmente all’Anac, attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest’ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

**Di dare atto** infine, che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni che

possono determinare conflitto di interesse o incompatibilità, a norma del Piano triennale della corruzione adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 21.03.2023 nonché ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 introdotto dalla L. 190 del 2012;

**Di dichiarare** la presente immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione, con esito unanime favorevole, resa in forma palese, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.

*Il Sindaco*  
*dr. Marco Antonio Del Prete*



Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 e dell'art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella Legge 213/2012.

*Il Dirigente del III Settore*  
*Ing. Domenico Raimo*



Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 e dell'art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella Legge 213/2012.

*Il Dirigente del II Settore*  
*Dott.ssa Annamaria Volpicelli*



## LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione;
- Visto l'art. 48 del d.lgs. n. 267/2000;
- Visto l'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000;
- Visto il Regolamento uffici e servizi;
- Ritenuta giustificata la formulazione della proposta;
- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, e dall'art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.l. 174/2012, convertito nella l. 213/2012;

ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese:

## ***DELIBERA***

- 1) - **Di approvare** la proposta di deliberazione, come sopra articolata e che nel presente dispositivo si intende integralmente riportata e trascritta;
- 2) - **Di dichiarare** la presente immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione, con esito unanime favorevole, resa in forma palese, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.



**COMUNE DI FRATTAMAGGIORE**

**VERIFICA PERIODICA**

**SITUAZIONE GESTIONALE**

**SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

**DI RILEVANZA ECONOMICA**

**RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022**

**RICOGNIZIONE AL 31/12/2022**

|          |                                                                        |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL .....</b> | <b>1</b>  |
| 1.1      | DEFINIZIONI .....                                                      | 2         |
| 1.2      | L'ISTITUZIONE E LE FORME DI GESTIONE .....                             | 3         |
| 1.3      | LE MODALITÀ DI GESTIONE .....                                          | 4         |
| 1.4      | IL CONTRATTO DI SERVIZIO.....                                          | 6         |
| 1.5      | GLI SCHEMI-TIPO .....                                                  | 7         |
| 1.6      | GLI ADEMPIMENTI PREVISTI .....                                         | 7         |
| <b>2</b> | <b>LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL .....</b> | <b>9</b>  |
| <b>3</b> | <b>RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI .....</b>                  | <b>10</b> |
| <b>4</b> | <b>SERVIZI PUBBLICI LOCALI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA .....</b>     | <b>11</b> |
| <b>5</b> | <b>ANALISI ASSETTO SOCIETÀ PARTECIPATE .....</b>                       | <b>11</b> |

**PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 ha riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale. La nuova disciplina introdotta dal decreto interviene in modo organico e puntuale in tema di istituzione, organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a rete e non, perseguendo adeguati livelli di responsabilità decisionale ed

assicurando, al contempo, idonee forme di consultazione pubblica e di trasparenza nei processi valutativi e negli esiti gestionali dei servizi.

Le finalità ultime della riforma involgono tanto il principio di concorrenza, rispetto al mercato, quanto quello di sussidiarietà orizzontale, rispetto al rapporto con la società civile.

Infatti, l'esercizio del potere pubblico in materia, in ordine all'istituzione ed alla modalità di gestione dei servizi pubblici, deve "garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale" e, al contempo, assicurare l'adeguatezza dei servizi in termini di "accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza".

## 1.1 Definizioni

Nell'ambito dei servizi pubblici, tradizionalmente, opera la distinzione tra quelli finali, strumentali e locali:

- a) **servizi finali** sono quelli pubblici in senso stretto atteso che mirano a soddisfare, in via primaria e diretta, le esigenze sociali manifestate da una data collettività. Esempi di servizi pubblici finali o in senso proprio sono quelli che riguardano la gestione di: asili, assistenza diversamente abili, assistenza domiciliare, assistenza minori, biblioteca, musei, servizi sociali in genere, teatro, ecc;
- b) **servizi strumentali**, non realizzano in via immediata un bisogno sociale ma si limitano a fornire ad un settore dell'Amministrazione un dato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva. Esempi, invece, di servizi strumentali sono: manutenzione edifici, manutenzione verde, manutenzione strade, servizi ausiliari e di supporto, riscossione entrate ecc;.
- c) per **servizi pubblici locali** s'intende qualsiasi attività che preveda la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali.

I servizi pubblici locali a loro volta si distinguono in servizi:

- a) **servizi pubblici locali di rilevanza economica:** sono definiti all'art. 2 come *"i servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non*



*discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale"*; Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla pubblica amministrazione, ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della "redditività", anche solo in via potenziale. (Consiglio di Stato, sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097);

- b) **servizi pubblici locali privi di rilevanza economica:** sono, invece, quelli realizzati *senza scopo di lucro* (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi, cioè, con costi a totale o parziale carico dell'ente locale.
- c) **servizi a rete:** sono definiti a rete *"i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente"*. Esempi di servizi a rete sono: servizio idrico, servizio gas, servizio energia elettrica, trasporto pubblico locale.

## 1.2 L'istituzione e le forme di gestione

I servizi pubblici locali possono essere istituiti dalla legge, ma anche deliberati dall'Ente locale da parte del Consiglio comunale nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui quella di delibera in tema di *"organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione"* (art. 42 lett. e).

L'art. 10, c. 1, del decreto in parola stabilisce che *"Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge"*.

La legge, quindi, può costituire una situazione giuridica definibile di "privativa" allorché una determinata attività o servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere esercitati esclusivamente dal soggetto che ne detiene il diritto; ne deriva l'obbligatorio espletamento da parte dei Comuni, i quali lo esercitano con diritto di privativa, nelle forme di cui all'art. 112 e segg. del D.Lgs. 267/2000 oltre che nel rispetto della normativa speciale nazionale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e regionale (es. Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26). Come chiarito dalla giurisprudenza (a contrariis TAR Sardegna,

sezione I, sentenza 4 maggio 2018, n. 405), l'assenza di un regime di privativa comporta l'obbligo dell'amministrazione competente di acquisire il servizio con idonea motivazione.

L'art. 12 del D.Lgs. 201/2022 prevede, inoltre, che, qualora risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato. Di tale verifica deve esserne dato adeguatamente conto nella deliberazione consiliare di istituzione del servizio, nella quale sono altresì indicate le eventuali compensazioni economiche.

A sua volta, l'articolo 14 del decreto 201/22 individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico, tra cui l'ente competente può scegliere, qualora ritenga che le gestioni in concorrenza nel mercato non siano sufficienti e idonee e che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori.

Il citato art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra le forme di gestione del servizio pubblico locale e non alle modalità di istituzione del servizio pubblico locale diverso da quelli già previsti dalla legge, che è disciplinato dall'art. 10 c. 3 del medesimo decreto.

Le due norme (artt. 10 e 14), dunque, hanno oggetti diversi in quanto la scelta dell'estensione della privativa comunale richiede una motivazione che abbia per oggetto la necessità o l'opportunità di sostituire il servizio offerto sul mercato con quello degli enti locali assuntori, mentre la motivazione richiesta dall'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra un singolo operatore od un numero limitato di operatori (TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 2334/2023).

### **1.3 Le modalità di gestione**

Le modalità di gestione previste sono:

- a) **affidamento a terzi**, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (d.lgs. 50/2016, ora d.lgs. n. 36/2023), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione;
- b) **affidamento a società mista pubblico-privata**, come disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il cui socio privato deve essere individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;

- c) **affidamento a società in house**, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.lgs. n.175/ 2016;
- d) **gestione in economia mediante assunzione diretta** del servizio da parte dell'apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell'ente affidante o mediante azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, c. 1 del D.Lgs. 267/00), limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete.

La scelta della modalità di gestione del servizio, di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 lett. e) del TUEL, deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata da una relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l'organo deliberante ha effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici.

In particolare, nella relazione istruttoria, in ordine al modello gestionale prescelto, si deve tener conto:

- delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali;
- della situazione delle finanze pubbliche e dei costi per l'ente locale e per gli utenti;
- dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili;
- dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

In particolare, nel caso di **affidamenti in house**, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della deroga al mercato deve essere particolarmente curata e approfondita, atteso che l'art. 17 del D.Lgs. 201/22 dispone che, la motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla

finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house.

Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle competenti autorità di regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

Nel caso dei **servizi pubblici locali a rete**, alla deliberazione deve essere altresì allegato un **piano economico-finanziario (PEF)**, asseverato, da aggiornare triennialmente, che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

#### **1.4 Il contratto di servizio**

Il contratto di servizio, previsto dall'art. 24 del decreto 201/2022, è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico e, per i servizi a rete, con le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali.

Il contenuto minimo del contratto, oltre ai normali aspetti inerenti durata, condizioni economiche, recesso, risoluzioni, penali, ecc., riguarda anche:

- a) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- b) gli obblighi di servizio pubblico;
- c) le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompensazioni;
- d) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- e) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi.

Per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di servizio devono essere regolati i seguenti ulteriori elementi:

- la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;
- gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare;
- l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori;
- le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi a richiesta individuale, il programma di esercizio.

All'atto della stipula del contratto di servizio, e aggiornata dal gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, è redatta la Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 25, comma 1, corredata delle informazioni relative alla composizione della tariffa ed è pubblicata dallo stesso gestore sul proprio sito internet.

## 1.5 Gli Schemi-tipo

Al fine di supportare e orientare verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices, gli enti affidanti nella predisposizione della documentazione richiesta dal decreto 201/2022, l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato un possibile schema tipo per i seguenti documenti:

Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (art. 14, c. 3);

Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, c. 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici.

## 1.6 Gli adempimenti previsti

Il decreto 201/2022 prevede una serie di attività e di adempimenti a carico degli EELL da effettuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente:

- a) la redazione della **deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 10, comma 5), che dia conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e che può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione;

- b) la **relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 14, comma 3), prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni;
- c) la **deliberazione dell'affidamento in house** (di cui all'art. 17, comma 2), nel caso di affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30;
- d) la **relazione sulle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali** (di cui all'art. 30, comma 2). I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della relazione annuale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. La ricognizione è volta a rilevare, per ogni servizio affidato, in modo analitico, l'andamento del servizio dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi del contratto di servizio, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 ossia delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete e non a rete nonché delle Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali. La ricognizione è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi

dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 il quale dispone una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;

- e) gli **obblighi di trasparenza** (di cui all'art. 31), al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti, riguardanti la pubblicazione nell'apposita sezione del sito on line degli EELL, degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, delle deliberazioni di istituzione dei servizi pubblici locali e delle relative modalità di gestione, dei contratti di servizio stipulati, delle relazioni delle verifiche periodiche, annuali, dell'andamento dei servizi. Detti atti devono essere pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante (apposita sezione del sito istituzionale e/o in Amministrazione Trasparente – sottosezione I livello “servizi erogati” e/o creando in “altri contenuti” apposita sezione denominata “servizi pubblici locali - D.Lgs. n. 201/2022”) e devono essere trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

## **2 LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL**

In sede di prima applicazione, la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Come già accennato, l'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 preveda l'effettuazione di una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica riscontrando, per ogni servizio affidato, l'andamento dal punto di vista:

- A. economico;
- B. della qualità del servizio;
- C. dell'efficienza;
- D. del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

La ricognizione rileva altresì l'entità del ricorso all'affidamento a società in house, gli oneri e l'impatto economico-finanziario che ne derivano per gli enti affidanti, nonché le proposte gestionali pervenute all'ente locale da parte degli operatori economici interessati durante il periodo temporale di riferimento.

### 3 RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Al fine di definire il perimetro della ricognizione è necessario censire i servizi pubblici locali, individuando caratteristiche e modalità di gestione.

**Sono soggetti a verifica periodica i servizi pubblici locali a rilevanza economica, non gestiti direttamente dall'ente.**

Per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete – ricadenti nella disciplina del Tuspl (Servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale) - la ricognizione ex art. 30, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento in house, è rimessa agli enti competenti (ATO/ATA/ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO, ecc.) se affidanti i relativi servizi.

Nella tabella che segue si riepilogano i principali servizi pubblici locali forniti dal Comune di Frattamaggiore (NA), distinguendo in base:

- a) alla modalità di gestione ossia tra quelli in gestione diretta, esternalizzati a terzi o affidati in house a soggetti appartenenti al Gruppo Pubblico Locale
- b) alle caratteristiche economiche e strutturali del servizio (a rilevanza economica, a rete):

| N | SERVIZIO                  | MODALITÀ' DI GESTIONE | A RILEVANZA ECONOMICA | A RETE | SOGGETTO A VERIFICA PERIODICA |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-------------------------------|
| 1 | Servizio Idrico integrato | Concessione           | SI                    | SI     | NO                            |
| 2 | Igiene urbana             | Appalto               | SI                    | NO     | SI                            |
| 3 | Rete Metano               | Concessione           | SI                    | SI     | NO                            |

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.



#### **4      *SERVIZI PUBBLICI LOCALI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA***

Alla luce della ricognizione risultante dalla tabella di cui al paragrafo 3, sono soggetti a verifica periodica da parte del Comune di Frattamaggiore i seguenti servizi:

| <b>N</b> | <b>SERVIZIO</b>           | <b>MODALITÀ'<br/>DI<br/>GESTIONE</b> | <b>GESTORE<br/>(appaltatore,<br/>concessionario ecc)</b> | <b>DURATA<br/>CONTRATTO<br/>DI SERVIZIO</b> | <b>SETTORE<br/>COMPETENTE</b> |
|----------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | Servizio Idrico Integrato | Concessione                          | Ottogas srl – Servizio Idrico Integrato                  | 30 anni                                     | Tecnico                       |
| 2        | Igiene urbana             | Appalto                              | Ecoffice srl                                             | 60 mesi                                     | Tecnico                       |
| 3        | Rete Metano               | Concessione                          | 2i Rete Gas                                              | scaduto nel 2016 – Prorogatio ex lege       | Tecnico                       |

#### **5      *ANALISI ASSETTO SOCIETÀ PARTECIPATE***

Non risultano, allo stato, società partecipate che gestiscono servizi pubblici locali.

*Letto, approvato e sottoscritto*

Firmato digitalmente da

**MARCO ANTONIO DEL PRETE**

CN = MARCO ANTONIO DEL PRETE  
C = IT

Firmato digitalmente da  
**IL SINDACO VARIO GENERALE PIETRO DRAGONE**

CN = PIETRO DRAGONE  
C = IT

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

**ATTESTA**

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale online il giorno 06/02/2024 con il numero 219 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, D.Lgs 267/2000);

Dalla Residenza comunale, li 06/02/2024

Firmato digitalmente da

**PASQUALE PALLEGIANTE**

CN = PASQUALE PALLEGIANTE  
C = IT

#### COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Il sottoscritto

**ATTESTA**

che copia della presente deliberazione è stata trasmessa in elenco in data odierna ai capigruppo consiliari (art. 125, del D.Lgs 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li 06.02.2024

Firmato digitalmente da

**ANTONIA SARNATARO**

CN = ANTONIA SARNATARO  
C = IT

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

☒ E' divenuta esecutiva il giorno 06.02.2024 essendo stata dichiarata **immediatamente eseguibile** con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000);

☐ E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_, essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione ( art. 134, c. 3, D.Lgs 267/2000);

☒ E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, D.Lgs 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 06.02.2024 al 21.02.2024.

Dalla Residenza comunale, li 06.02.2024

Firmato digitalmente da  
**Il F. O. Amministrativo ANTONIA SARNATARO**

CN = ANTONIA SARNATARO  
C = IT